

## DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 343 - 19878/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E  
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI POIRINO –  
VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI  
INCOMPATIBILITÀ.**

### IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Premesso** che per il Comune di Poirino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione G.R. n. 43-15047 del 17/03/2005;
- ⇒ ha approvato con deliberazioni C.C. n. 17 del 28/04/2006, n. 67 del 28/11/2005, n. 68 del 28/11/2006, n. 5 del 15/02/2008, n. 57 del 16/09/2010, n. 52 del 11/10/2011, n. 9 del 28/03/2014 sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 25/07/2017 prot. n. 10100 (pervenuto il 26/07/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-27/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 6.233 abitanti nel 1971, 7.830 abitanti nel 1981, 8.750 abitanti nel 1991, 8.993 abitanti nel 2001 e 10.220 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 7.556 ettari. La conformazione fisico-morfologica evidenzia la presenza di 1,3 ettari con pendenza superiore al 25%, 565 ettari (circa l'8% del territorio comunale) con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 6.996 ettari con pendenza inferiore al 5% (circa il 93% del territorio comunale). Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 5.338 ettari sono compresi nella Classe II<sup>a</sup> (pari a circa il 71% della superficie comunale) e sono presenti "aree boscate" su una porzione del territorio comunale di circa 312 ettari;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito 11 di approfondimento sovracomunale del "Poirinese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 11 "Chierese Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 22 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- ⇒ è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ in merito alla classificazione effettuata dal PTC2 art. 19 "Polarità e gerarchie territoriali", è riportato quale centro "locale", ovvero che "dispone di un'offerta diversificata di servizi, ma con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT";
- ⇒ è individuato quale "Centro Storico di tipo C, di media rilevanza", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A., due Ambiti di valorizzazione produttiva, rispettivamente di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Livello;
- ⇒ il Comune è attraversato dalle seguenti infrastrutture viarie e di trasporto:
  - A21 Autostrada Torino-Piacenza;
  - ex Strada Statale n. 29 del Colle di Cadibona (ora di competenza provinciale nel tratto Torino - Santena - Poirino - Confine di Provincia), Strade Provinciali n. 128 di Pessione, n. 129 di Carmagnola, n. 130 dei Faveri, n. 131 di Isolabella, n. 132 di Ternavasso e n. 134 di Pralormo;

- è interessato dai progetti di viabilità n. 24 (adeguamento della S.P. 128, dalla S.P. 128 di Chieri sud all'innesto con la S.S. 29 di Poirino), 25.1 (collegamento S.S. 29 – S.S. 393 e adeguamento della S.P. 129), 108 (completamento anello tangenziale Pessione S.P. 128 – nuova sede) di cui alla Tavola n. 4.3 del PTC2.
- è altresì interessato dall'attraversamento di dorsali ciclabili esistenti ed in progetto.

≡ assetto idrogeologico del territorio:

- è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Baldissero T.se, Chieri, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Isolabella, Carmagnola, Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
- sono individuate le seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 dell'11/12/1933: Torrente Banna di Santena, Rio Stellone, Rio della Scarosa e Valle di Aranzone, Rio di Santena del Movano lago di Arignano e Rio di Carmera, Rio d'Isola, Rio Secco, Rio Valgorera, Torrente Riverdo, Torrente Venesma;
- in base alla Banca Dati sul dissesto idrogeologico che trova riscontro nella D.G.R. n. 39-8244 del 18/02/2008, si evidenziano 186 ettari di dissesti areali;
- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale 2.193 ettari in fascia A/B/C;

≡ tutela ambientale:

- è presente un Biotopo Comunitario - SIC IT1110035 "*Stagni di Poirino – Favari*";
- si segnala altresì la presenza dei SIC IT 1110051 "*Peschiere e laghi di Pralormo*";
- Il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "*Corridoi di connessione ecologica (corridors)*" e "*Fasce periferuviali*" di cui all'art. 47 del PTC2;

**preso atto che:**

- il Comune di Poirino **non è adeguato al P.A.I.** (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- la città metropolitana con la Nota Tecnica Esplicativa approvata con D.G.P. del 10/04/2012 prot. n. 285-9684/2012, definisce le modalità di applicazione del comma 2 dell'art. 50 delle N.d.A. del PTC2;
- **le aree con particolari rischi idrogeologici (IIIa-IIIb e IIa) potrebbero essere riclassificate in sede di adeguamento al PAI in classi più cautelative ai fini antropici;**

- per le ragioni sopra esposte, le modifiche urbanistiche proposte che generano incremento del carico antropico (come definito ai sensi della deliberazione della G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014) nelle perimetrazioni in classi di rischio idrogeologico IIIa-IIIb e IIa, come indicato nella “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e nelle “Indagini Geologiche e Geomorfologiche” allegate alla Variante in questione (in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa metropolitana sopraccitata), sono incompatibili con il PTC2;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 8;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

- *“recepimento dei “criteri commerciali” ai sensi della DCR 191-43016/2012 con adeguamento del P.R.G.C. ai sensi all’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998;*
- *recepimento dei criteri per “somministrazione di bevande ed alimenti” ai sensi della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell’8 febbraio 2010 e adeguamento del P.R.G.C.;*
- *Perimetrazione dell’area urbanistica degli immobili sede di attività produttive in zona impropria, consiste nell’individuazione e perimetrazione delle aree interessate dalla presenza di attività improprie in zona agricola attualmente già censite dal PRGC vigente, ma indicate solo con un rettangolo di colore blu che non delimita l’area interessata dall’attività impropria; [consentire attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di bevande e alimenti ed estendere la superficie delle attività terziarie da 250 mq a 400, in ambiti interessati da classi di rischio idrogeologico IIIa-IIIb-IIa, è incompatibile con il PTC2, ai sensi del comma 2 dell’art. 50 delle N.d.A. del Piano metropolitano, in cui è citato: “La provincia [dal 01/01/2015 Città metropolitana] individua nell’adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso....., il giudizio di compatibilità con la pianificazione.....” metropolitana];*
- *Rilocalizzazione dell’area per servizi G24, consistente nello spostamento dell’area per servizi dall’attuale ubicazione (caserma dei carabinieri di via XX Settembre) all’angolo*

*tra via XX Settembre e via Roma all'edificio posto in via Indipendenza 48, sede attuale della Croce Rossa;*

- *Eliminazione del vincolo di destinazione d'uso a servizio pubblico per l'edificio contenuto nell'area normativa G20, la variante prevede l'eliminazione dell'area normativa G20 destinata a servizi pubblici. Gli edifici e le aree di pertinenza in essa contenute, costituite da una piccola chiesetta sconsacrata, vengono riportate nell'area di centro storico in cui sono ubicate e assumono pertanto le normative e le prescrizioni di tale area normativa;*
- *Modifica dell'area normativa Cn20 e dell'area per Servizi Pubblici G39, la variante prevede la modifica distributiva delle aree edificabili e dei servizi pubblici per recepire le modifiche indicate dalla proposta di variante al PEC vigente. Tali modifiche comportano inoltre la ripermimetrazione dell'adiacente area per servizi G39;*
- *Individuazione e classificazione di una nuova area per attività produttive e terziarie in loc. Marocchi indicata con la sigla PN5. Riconoscimento di una nuova area normativa indicata con la sigla PN5 per permettere l'insediamento di un'attività artigianale/terziaria e la realizzazione in fregio alla Strada Provinciale S.P.29 di una zona di parcheggi pubblici a servizio dell'attività stessa e della limitrofa area Cn29 di recente realizzazione; **[La proposta di un nuovo ambito produttivo PN5 è incompatibile con le prescrizioni che esigono attuazione di cui alla lettera e) art. 15 della N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti..... e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti....."]***
- *Modifica normativa per permettere il riconoscimento di esercizi di vicinato e di attività di somministrazione di bevande e alimenti nelle seguenti aree normative:*

*G3 – Centro anziani di via Eugenia Burzio (Capoluogo)*

*G27 – Oratorio S. Luigi (Capoluogo)*

*G31 – Campo sportivo di via Fonte Antico (Capoluogo)*

*G40 – Palazzetto polifunzionale fraz. Marocchi*

*G45 – Palazzetto polifunzionale fraz. Avatanei – Favari*

*Cn167 – Palazzetto polifunzionale e piscina di via della Chiesa (Capoluogo);*

- *Modifica normativa per l'area produttiva artigianale di Valle Masio (PP F2 Masio Industriale), la variante prevede di modificare le destinazioni d'uso all'interno dell'area normativa F2 Masio Industriale, per permettere anche l'insediamento di attività di commercio al dettaglio e attività di somministrazione bevande e alimenti;*

[consentire attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di bevande e alimenti ed estendere la superficie delle attività terziarie da 250 mq a 400, in ambiti interessati da classi di rischio idrogeologico IIa, è incompatibile con il PTC2, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 delle N.d.A. del Piano metropolitano, in cui è citato: *"La provincia [dal 01/01/2015 Città metropolitana] individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso....., il giudizio di compatibilità con la pianificazione....."* metropolitana]

- Golf Club "La Margherita" – predisposizione di specifica scheda d'area;
- generale revisione alle norme tecniche di attuazione."

(Cfr. pagg. 3-4 della Relazione Illustrativa)

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali"*

*approvati.....”;*

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017 di adozione della Variante:
  - *” ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
  - *contiene un prospetto numerico che evidenzia “....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 16/06/2017 il verbale n. 1/2017 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con presa d’atto mediante determinazione dirigenziale del Responsabile della Ripartizione Vigilanza n. 260 del 29/06/2017, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 63986/LB8 del 25/05/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/09/2017;

**acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/08/2017, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 30/08/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**Visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**Visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visto l'art. 134**, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

**1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Poirino, adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017, presenta **alcuni interventi incompatibili** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando tuttavia che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" ad eccezione del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", per le motivazioni di seguito esposte:

- in riferimento agli interventi che consentono in specifici ambiti lo svolgimento di attività commerciali e somministrazione di bevande ed alimenti, si rammenta che nella deliberazione della G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, è citato:
  - **al punto 6 parte I: "Si tenga presente che inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non**

momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi";

- alla lettera b punto 7 art. 7 parte II: *"Costituisce modesto incremento di carico antropico .....omissis.... - 2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1 [residenza], anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti....."*;
- alla lettera c punto 7 art. 7 parte II: *"Costituiscono incremento del carico antropico - 1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso alla data di adozione della variante al piano regolatore....."*.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, si evidenzia come implementare le attività riconosciute dal P.R.G.C. vigente con il commercio al dettaglio e la somministrazione di bevande e alimenti, oltre ad estendere le superficie per attività terziarie da 250 mq a 400 mq, esige maggiori standard urbanistici rispetto a quelli previsti dal Piano vigente e modifiche alle destinazioni d'uso su immobili esistenti, che, coerentemente con la deliberazione regionale sopraccitata, determinano un aumento del carico antropico, conseguentemente per le motivazioni riportate nel dispositivo, quando gli incrementi antropici si concretizzano nelle aree in classe di rischio idrogeologico IIIa-IIIb-IIa, le modifiche urbanistiche proposte con la Variante in oggetto sono incompatibili con l'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: *"La provincia [dal 01/01/2015 Città metropolitana] individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso....., il giudizio di compatibilità con la pianificazione....."*  
**metropolitana;**

- la proposta di una nuova area produttiva PN5 posta tra l'ambito E1 *"area agricola di mantenimento dello stato dei luoghi"* (occupata da una residenza, come si evince dalla foto satellitare) e la zonizzazione con destinazione residenziale di nuovo impianto, seppur sperata da una viabilità comunale, è **incompatibile con le prescrizioni che esigono attuazione di cui alla lettera e) art. 15 della N.d.A. del PTC2 in cui è citato: "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti..... e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte**

*degli insediamenti.....”*, la scelta di incuneare un’attività di carattere produttivo in un contesto residenziale genera una disomogeneità urbanistica e un incongruità architettonica, infatti l’edilizia residenziale presenta delle forme volumetriche difformi da quella produttive per evidenti usi differenti, per questo si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di prevedere in luogo **dell’attività produttiva incompatibile con il PTC2** una destinazione di tipo residenziale oppure una destinazione coerente e funzionale alla residenza;

2. **che**, alla luce **dell’espressione di incompatibilità** sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *”se la....città metropolitana.....ha espresso **parere di non compatibilità con il PTCP....** o i progetti sovracomunali approvati ....., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”;*
3. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., verranno formulate osservazioni;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Poirino per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30/08/2017

Il Vicesindaco delegato  
al Bilancio, Personale, Organizzazione,  
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,  
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa  
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate  
(Marco Marocco)